

Codice A1509A

D.D. 13 luglio 2017, n. 652

L. n. 383/2000 e l.r. n. 7/2006 e s.m.i. - Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - Cancellazione dalla Sezione territoriale di Alessandria dell'Associazione "A.N.M.I.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ONLUS " con sede legale nel comune di Alessandria (AI) - C.F. 80042630584.

Premesso che:

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- la l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle dette funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

- la DD n. 12 dell'11.1.2016, successivamente integrata con DD n. 204 dell'11.4.2016, ha delegato ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi alle attività afferenti alla funzione in materia di Associazioni di promozione sociale;

- le successive determinazioni ed in particolare la DD n. 1124 del 30/12/2016 hanno prorogato, fino al 31.12.2017, la delega ai dirigenti in staff della Direzione riguardo la responsabilità di istruttoria dei predetti procedimenti, previo confronto con i Responsabili dei Settori interessati, al fine di assicurare un'uniformità operativa a livello regionale;

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

Vista la D.D. n. 354 del 19.12.2007 con la quale è stata iscritta al n. 6/AL nella sezione provinciale di Alessandria del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale —, l'associazione "A.N.M.I.L - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ONLUS", con sede legale nel Comune di Alessandria – C.F. 80042630584;

Visto l'art. 7, comma 5, della L.R. 7/2006, che prevede in modo esplicito i casi di cancellazione dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci dell'1.12.2012, che l'associazione di promozione sociale in oggetto ha trasmesso all'ufficio competente in data 20.4.2017, ns. prot. n. 16690/ A1509A, dalla quale si evince che tale associazione ha deliberato *il proprio* scioglimento;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Alessandria, i cui esiti sono stati comunicati dalla Dirigente regionale individuata quale responsabile dell'istruttoria, ai sensi della D.D. n. 12 dell'11.1.2016, come integrata con D.D. n. 204 del 11.4.2016, con DD. 416 del 30.06.2016 e con successiva D.D. n. 1124 del 30.12.2016;

Ritenuto pertanto di cancellare l'associazione in oggetto dalla sezione provinciale di Alessandria del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale sopra individuata compete all'Amministrazione regionale;

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia", ora Direzione "Coesione Sociale" la Struttura competente in materia di "Associazionismo di promozione sociale";

Constatato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la D.D. n. 12 dell'11.1.2016, le successive determinazioni ed in particolare la D.D. n.1124 del 30/12/2016, con le quali sono state prorogate al 31 12 2017 specifiche funzioni ai Dirigenti regionali di staff in relazione alla responsabilità di istruttoria;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n.1- 4046 del 17.10.2016

DETERMINA

- di cancellare dalla sezione provinciale di Alessandria del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, l'Associazione "A.N.M.I.L - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ONLUS", con sede legale nel Comune di Alessandria – C.F. 80042630584;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

La cancellazione comporta la perdita dei benefici derivanti dall'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente responsabile dell'Istruttoria
Avv. Massimo Caniggia

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Visto di controllo
Il Direttore Regionale
Dr. Gianfranco BORDONE